



Provincia di Pistoia

Servizio Economato, Provveditorato e Patrimonio

FORNITURA OLIO COMBUSTIBILE FLUIDO
DA RISCALDAMENTO (btz 0,3%)
PER IMPIANTI SPORTIVI ED
ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI.
Dal 01.01.2007 al 31.12.2008.
CPA 23.20 - CPV 23122000

Pistoia lì 17/10/2006

IL DIRIGENTE
ECONOMO PROVVEDITORE
(Maurizio Bardini)

**ART. 1
OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto la fornitura diretta, mediante autobotte, per gli anni 2007-2008 dell'olio combustibile fluido (btz 0,3%) da riscaldamento agli Impianti sportivi ed agli Istituti scolastici dell'Ente Provincia di Pistoia, destinato al funzionamento degli impianti termici con le caratteristiche di seguito specificate.

**ART. 2
DURATA E AMMONTARE DELL'APPALTO
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

2.1 L'appalto ha la durata di due anni dal 01.01.2007 al 31.12.2008

2.2 L'Ente appaltante potrà emettere ordinativi fino alla concorrenza dell'importo massimo pari a complessivi € 116.666,66 oltre IVA per l'intera durata del contratto.

2.3 La gara verrà esperita con procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta recante il prezzo più basso di cui all'art. 82 del citato decreto, determinato mediante offerta di **SCONTO AL LITRO**, calcolato sul prezzo dell'olio combustibile fluido btz indicato nel Listino prezzi dei prodotti petroliferi emesso dall'Ufficio Prezzi della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Pistoia, ovvero di Firenze qualora il prodotto non sia quotato al momento sul listino di Pistoia, così come descritto successivamente.

La fornitura verrà aggiudicata all'impresa che avrà offerto lo sconto al litro più alto; lo sconto sarà unico a prescindere dal quantitativo ordinato e dovrà essere espresso al netto di IVA e dell'Accisa con un massimo di quattro cifre decimali, anche nel caso che sia rimasta in gara una sola offerta valida.

Il prezzo base di riferimento dell'olio combustibile btz, sarà quello medio al consumo, franco consumatore, SIVA, riportato sul Bollettino quindicinale dei prezzi all'ingrosso pubblicato dalla C.C.I.A.A. di Pistoia riferito alla data di consegna, per quantità complessive (piu' presidi serviti con la stessa autobotte). Qualora il prodotto non sia quotato sul listino sopra citato, si potrà tener conto dei listini prezzi delle C.C.I.A.A. di Firenze.

**ART. 3
UBICAZIONE DEI PUNTI DI CONSEGNA**

Gli uffici ed istituti scolastici oggetto della fornitura sono ubicati così come segue:

	descrizione	indirizzo	Capacità di stoccaggio
1	Ist. Tecnico Commerciale "F. Marchi"	Via della Stazione - Pescia (PT)	15.000
2	Liceo Scientifico "C.Salutati"	Viale Marconi, 71 51016 – Montecatini (PT)	15.000

**ART. 4
QUALITA' E CARATTERISTICHE
DELL'OLIO COMBUSTIBILE FLUIDO BTZ 0,3%**

Olio combustibile fluido btz (da 3° a 5° E) da riscaldamento – tenore di zolfo inferiore allo 0,3%.

Le caratteristiche dell'olio combustibile fluido btz oggetto dell'appalto dovranno essere conformi alle caratteristiche fisico-chimiche a norma UNI-CTI 6579 ed alle disposizioni di cui al D.P.C.M. dd. 02.10.1995 G.U Rep.276 dd.25.11.1995 e successive modifiche ed integrazioni.

A comprova del rispetto di quanto sopra indicato l'impresa dovrà presentare al momento della stipula del contratto la scheda tecnica del prodotto che intende fornire.

**ART. 5
ORDINATIVI, CONSEGNE E
CONTROLLO DELLA FORNITURA**

5.1 Il combustibile dovrà essere consegnato, franco serbatoi di deposito di ciascun presidio richiedente di cui all'Art. 3 del presente Capitolato d'Appalto.

La ditta aggiudicataria è tenuta ad effettuare le consegne del combustibile entro 5 gg. dalla richiesta – ordinativo di fornitura -, inoltrata tramite fax, del Responsabile del Servizio Economato Provveditorato e Patrimonio.

La Ditta sarà comunque tenuta ad effettuare con tempestività rifornimenti che si rendessero necessari ed urgenti, per qualsivoglia motivo.

Per la fornitura di olio combustibile fluido da riscaldamento, per quanto possibile, verrà richiesta l'autobotte completa da scaricare presso vari presidi e, ove fosse necessario data l'ubicazione particolare di alcuni presidi, l'utilizzo di autobotti di piccola taglia.

5.2 Tutte le consegne dovranno essere effettuate con autobotti idonee munite di contatore volumetrico omologato, correttamente funzionante. Agli effetti della liquidazione del fatturato, i quantitativi che verranno riconosciuti saranno quelli risultanti dai documenti sotto citati. A tal fine ogni scheda dovrà essere controfirmata dal conducente dell'autobotte e dall'incaricato della Provincia che ha presenziato alla consegna.

Ogni consegna di combustibile dovrà essere corredata dal certificato D.A.S. (Documento Accompagnamento Semplificato), recante l'indicazione del peso e della densità relativa a 15/4 gradi C.

Le consegne del combustibile dovranno di norma essere effettuate negli orari di volta in volta indicati nell'ordinativo di fornitura legati agli orari di apertura degli uffici ed istituti scolastici dei giorni feriali, sabato escluso, salvo cause di forza maggiore.

Ogni consegna dovrà inoltre essere accompagnata da un documento (nota di consegna) emesso al momento dell'uscita dal deposito dell'impresa riportante, in aggiunta al DAS (Documento di Accompagnamento Semplificato), almeno le seguenti informazioni:

- a. denominazione e indirizzo del deposito di partenza;
- b. destinatario;
- c. indirizzo di destinazione;
- d. data di partenza;
- e. tipologia di prodotto;
- f. densità e temperatura del prodotto rilevate alla partenza;
- g. peso rilevato al momento della partenza;
- h. tipologia del mezzo di trasporto;
- i. targa del mezzo di trasporto;
- j. nome del vettore.

5.3 Per le operazioni di consegna dei prodotti in cisterna l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere con personale proprio all'apertura dei pozzetti contenenti il passo d'uomo, alle operazioni di attracco fra autocisterne e passo d'uomo da eseguirsi in conformità alle norme tecniche vigenti, alla misurazione dei livelli di cisterna quando richiesti, alla chiusura perfetta del passo d'uomo e dei pozzetti.

Qualora a seguito di accertamento sul quantitativo scaricato effettuato dall'incaricato della Provincia che ha presenziato alla consegna, tramite il sistema della "stecca" di misurazione risultasse una differenza tra le quantità ordinate e le quantità effettivamente consegnate, l'Amministrazione appaltante potrà concedere una tolleranza del 3% (treper cento).

5.4 L'Amministrazione provvederà ad effettuare il controllo della fornitura al momento della consegna attraverso propri addetti i quali potranno prelevare campioni del prodotto da inviare ad analisi presso Laboratori attrezzati secondo quanto previsto in particolare dalle norme UNI 6579:1988 (caratteristiche), UNI EN ISO 3170:2001 e UNI EN ISO 3171:2001 (campionamento), UNI EN ISO 3675:2002 (densità), tenuto conto comunque della normativa in vigore.

5.5 Qualora all'esame obiettivo il combustibile consegnato, presenti caratteristiche di odore, colore o viscosità al tatto che si discostano dagli standards normali, lo stesso potrà essere rifiutato e dovrà essere sostituito con altro avente le caratteristiche richieste.

La cattiva qualità del combustibile fornito che venisse riscontrata successivamente alla consegna, sia a seguito di analisi di laboratorio, che attraverso il cattivo od irregolare funzionamento degli impianti termici, darà diritto all'Amministrazione appaltante ad una immediata sostituzione del prodotto ed al risarcimento del danno eventualmente causato agli impianti.

5.6 Il trasporto del combustibile potrà essere effettuato dall'aggiudicatario in conto proprio, se a ciò espressamente autorizzato. In alternativa dovrà avvalersi di soggetti terzi che siano in possesso delle autorizzazioni previste dalla legge per l'effettuazione del trasporto per conto terzi e utilizzino mezzi idonei al trasporto di combustibile.

ART.6 PERIODI DI FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE

6.1 I periodi di fornitura e somministrazione sono di massima coincidenti, in tale arco di tempo, con quelli previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia di accensione di impianti di riscaldamento.

6.2 In relazione all'andamento climatico tali periodi potranno essere anticipati o posticipati in base alle disposizioni di legge o in base alle autorizzazioni in merito emesse dalle competenti autorità e la Provincia di Pistoia potrà comunque chiedere la consegna di olio combustibile fluido ad Uffici ed Istituti scolastici con giorni di anticipo, rispetto ai periodi previsti dalla Legge, necessari perché sia possibile l'accensione degli impianti di riscaldamento sin dal primo giorno in cui la Legge consente l'accensione degli impianti stessi. Potrà altresì chiedere in qualsiasi momento la consegna di quantitativi di olio combustibile fluido ove ciò si renda necessario in relazione a manutenzione, verifiche e prove degli impianti di riscaldamento.

6.3 Ove per andamento climatico favorevole, per contenimento dei consumi in base a norme legislative o per qualsiasi altro motivo, dovesse verificarsi nel corso dell'anno un consumo inferiore alle previsioni di cui sopra la Provincia di Pistoia sarà tenuta al pagamento delle forniture commissionate e consegnate, senza che la Ditta appaltatrice possa avanzare pretese di sorta in relazione alle previsioni stesse.

ART. 7 FACOLTÀ UNILATERALE DI RINNOVO

7.1 L'Amministrazione si riserva la facoltà unilaterale di rinnovare il contratto per il periodo di un anno. A tal fine, entro sessanta giorni dalla scadenza del contratto, l'Amministrazione comunicherà all'Appaltatore l'intenzione di avvalersi della facoltà di rinnovo; entro quindici giorni da tale comunicazione, l'Appaltatore potrà richiedere, per il periodo oggetto di rinnovo, l'eventuale aggiornamento dei prezzi ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Qualora il prezzo derivante dall'aggiornamento sia reputato conveniente dall'Amministrazione e sia inferiore ai prezzi praticati dall'eventuale Convenzione Consip al tempo in vigore, l'Amministrazione comunicherà all'Appaltatore il provvedimento di rinnovo notificandolo all'Appaltatore prima della scadenza del contratto a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 8 OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

8.1 L'impresa si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nel presente capitolato d'onori.

In ogni caso, l'impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.

8.2 Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo offerto e l'impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.

L'impresa si impegna espressamente a tenere indenne l'amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

8.3 L'impresa si impegna ad avvalersi di personale altamente specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere ai punti di consegna di cui al precedente art.3 nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'impresa accertarsi preventivamente di tali procedure.

ART. 9 GARANZIE

GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA:

L'offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% (due per cento) del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario ai sensi dell'Art. 75 co. 8 del citato T.U degli Appalti.

GARANZIA DI ESECUZIONE:

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale come previsto dall'Art.113 co. 1 del citato T.U degli Appalti.

In caso di aggiudicazione ad un prezzo rapportabile ad un ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia di esecuzione determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensi dell'Art. 113 co.3 del citato T.U degli Appalti la garanzia di esecuzione, potrà essere progressivamente svincolata a partire dal 30.06.2007, con cadenza semestrale, in proporzione alle forniture effettuate entro il limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito.

ART.10 INADEMPIENZE CONTRATTUALI, PENALI, RISOLUZIONE

10.1 Per ogni giorno di ritardo sulla consegna della fornitura sarà applicata una penale pari ad € 250,00.

10.2 Le penalità vengono detratte direttamente dal corrispettivo dovuto al fornitore.
Qualora le deduzioni raggiungano il 10% dell'importo di contratto, l'amministrazione committente può risolvere il contratto, con escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

10.2 Nel caso di interruzioni della fornitura non dipendenti da forza maggiore o da motivi di sicurezza l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto con il conseguente incameramento della cauzione e risarcimento dei danni ulteriori.

L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- 1) giusta causa
- 2) reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a. il deposito contro l'appaltatore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali.
- b. il fatto che taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia
- c. ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto

10.3 Oltre ai casi previsti ai precedenti punti, l'Amministrazione committente può risolvere il contratto di appalto nei seguenti casi:

- a) allorché il fornitore non esegua le forniture in modo strettamente conforme all'offerta e al presente capitolato e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- b) nel caso in cui l'olio combustibile fluido da riscaldamento non dovesse risultare conforme alle norme UNI CTI 6579 a quanto stabilito nel DPCM 02.10.1995 e/o dopo 3 (tre) consegne effettuate in difformità a quanto previsto debitamente contestate;
- c) allorché il fornitore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l'autorizzazione del committente e fuori dai casi in cui ciò è consentito;
- d) allorché il fornitore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- e) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- f) allorché il fornitore non ricostituisca la garanzia o l'assicurazione richiesta oppure una nuova garanzia o assicurazione, qualora la cauzione prestata sia stata già escussa in tutto o in parte o qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli impegni assunti.

10.4 In caso di risoluzione per colpa del fornitore, l'Amministrazione committente è liberata da ogni obbligo sulla fornitura già erogata.

10.5 Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per "forza maggiore" si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi il fornitore non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.

ART.11 CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE

11.1 Ai fini dei pagamenti la Ditta appaltatrice dovrà fare pervenire al competente Ufficio della Provincia, Ufficio Economato Provveditorato e Patrimonio per la fornitura di olio combustibile fluido le fatture e i documenti di trasporto dai quali risultino i litri consegnati, desumibili dalla stampigliatura apposta dall'apposito contatore volumetrico sui documenti di viaggio stessi.

11.2 I pagamenti avverranno a 90 gg f.m. data fattura saranno effettuati secondo la normativa vigente in materia di contabilità degli E.E.L.L.

11.3 Sono a carico dell'impresa tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dell'attività oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione della stessa e/o per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi:

- a. Alla consegna nei presidi indicati al precedente Art. 3 per il quantitativo di volta in volta indicato;
- b. Al trasporto con mezzi idonei allo scopo, di ogni singola partita di fornitura presso i punti di consegna indicati negli ordinativi di fornitura;
- c. A tutte le spese di trasporto, viaggio e missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

11.4 Il costo del olio combustibile fluido al litro verrà calcolato mediante l'applicazione di uno sconto, che rimarrà invariato per tutta la durata del contratto, al prezzo indicato nel Listino prezzi dei prodotti petroliferi emesso dalla C.C.I.A.A. di Pistoia ovvero di Firenze qualora il prodotto non sia quotato al momento sul listino di Pistoia.

Il prezzo è riferito alle date in cui verranno effettuate le consegne e sarà cura dell'appaltatore allegare ad ogni fattura, a giustificazione del corrispettivo, copia del listino prezzi su menzionato.

ART.12 CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Pistoia. E' escluso il ricorso all'arbitrato di cui agli artt. 806 e ss. C.p.c.

ART.13 CESSIONE DEL CREDITO – CESSIONE DEL CONTRATTO

La Provincia non aderirà a cessioni di credito relative alla presente fornitura.
E' fatto divieto di cessione del contratto.

ART. 14 EMISSIONE ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Successivamente all'aggiudicazione si avverrà alla formale stipula del contratto.
L'amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine di fornitura anche in pendenza della stipula del contratto.

ART. 15 SPESE CONTRATTUALI

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa e sono a carico del fornitore le spese di rogito, bollo e registrazione del contratto di appalto.
Il fornitore dovrà attenersi alle modalità di pagamento prescritte dalla Provincia, pena la revoca dell'aggiudicazione.

ART. 16 SUBAPPALTO

Il subappalto nel settore degli appalti pubblici di forniture è disciplinato, come previsto dall'art. 118 del Decreto Leg. vo n. 163/06 e del D.L. n. 223 del 04/07/2006 convertito in legge L. 248 del 04/08/2006.
In ottemperanza della suddetta normativa è necessario, ai fini del subappalto, attenersi alle seguenti condizioni:

- 1- che i concorrenti all'atto dell'offerta abbiano indicato le prestazioni, per intero od in parte, che intendono subappaltare;
- 2- che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 3- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione delle imprese, previsti nel Decreto Leg.vo n. 163/06, per l'esecuzione di quanto previsto nel presente appalto;
- 4- che non sussista nei confronti dell'affidatario del subappalto alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575 e successive modificazioni.

I pagamenti all'appaltatore saranno effettuati solo previa effettuazione degli adempimenti di cui all'art. 35 co.32 del citato D.L. n° 223/2006.

La Provincia non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; pertanto ai sensi dell'articolo 118 comma 3 D.lgs n° 163/2006, l'appaltatore dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, le relative fatture quietanzate con indicazione delle ritenute di garanzia.

Ai fini dell'autorizzazione e dei controlli in fase di esecuzione, il contratto di subappalto deve indicare con sufficiente dettaglio le specifiche lavorazioni oggetto di tale contratto, a quali aree si riferiscono ed i prezzi praticati al subappaltatore in rapporto a quelli di aggiudicazione, nel rispetto dell'art. 118 co. 4 D.lgs n° 163/2006.

L'affidatario sarà tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; sarà, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori trasmetteranno alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Casa Edile, assicurativi e antinfortunistici. L'affidatario e, per suo tramite, il subappaltatore trasmetteranno periodicamente alla stazione appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

L'affidatario che si avvarrà del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento con il titolare del subappalto, a norma dell'art. 2359 del codice civile. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvederà al rilascio della autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 Euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'Appaltatore rimarrà comunque ugualmente responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, anche dei lavori subappaltati.

ART.17
NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si richiamano il D.Lgs 163/2006, le norme del Codice Civile e le eventuali normative in materia.